

Prato, 12 Ottobre 2023

**Lettera informativa n. 29/2023**

**Marco Badiani**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Pierluigi Coppini**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Giulia Massari**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Simona Sguanci**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Vinicio Vannucchi**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO SEDI**

**LETTERA INFORMATIVA MENSILE**  
**OTTOBRE 2023**

- 1) Principali scadenze dal 16 Ottobre al 15 Novembre;
- 2) In gazzetta il C.D. decreto proroghe;
- 3) Noleggio mezzi meccanici con operatore; reverse charge solo se si tratta di appalto;
- 4) Zes unica del mezzogiorno;
- 5) Interventi edilizi: pubblicati chiarimenti nei casi di cessione del credito o sconto in fattura;
- 6) Lettere di compliance ai contribuenti forfettari per quadro RS modello redditi 2022;
- 7) In scadenza la presentazione del modello 770/2023 e delle relative ritenute;
- 8) Versamento rottamazione- quater entro il 31 Ottobre 2023;
- 9) Monitoraggio obbligatorio per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi.

## **1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE 2023 AL 15 NOVEMBRE 2023**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre 2023 al 15 novembre 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.*

### **Lunedì 16 ottobre**

#### **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

#### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

#### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

#### **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

#### **Accise – Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

### **Mercoledì 25 ottobre**

#### **Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali**

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del III trimestre.

### **Martedì 31 ottobre**

#### **Modello 770**

Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello 770/2023.

#### **Modello Iva TR**

Ultimo giorno per l'invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre 2023.

#### **Presentazione elenchi Intra 12 mensili**

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.

#### **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

#### **Rottamazione cartelle**

Scade oggi il termine per il pagamento della 1<sup>a</sup> od unica rata dovuta per la rottamazione delle cartelle.

### **Mercoledì 15 novembre**

#### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Scadenza del versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2023 non in regime di impresa.

#### **Registrazioni contabili**

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

#### **Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

## 2. IN GAZZETTA IL C.D. DECRETO PROROGHE

Il D.L. 132/2023, ribattezzato Decreto proroghe, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, entrando in vigore il giorno successivo.

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali misure previste.

Decreto proroghe	
<b>Articolo 1</b>	<p><b>Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione</b> Viene differito al 31 dicembre 2023, il termine ultimo per chiedere, per l'acquisto della prima casa da parte di giovani <i>under</i> 36 e giovani coppie con un'Isee non superiore a 40.000 euro annui, l'accesso alle garanzie statali, estese fino all'80% del capitale</p>
<b>Articolo 2</b>	<p><b>Rideterminazione del valore delle cripto-attività</b> Slitta al 15 novembre 2023 il termine per versare l'imposta sostitutiva e il primo versamento rateizzato, sul reddito da cripto-attività</p>
<b>Articolo 3</b>	<p><b>Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi</b> In scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, avevano la sede nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Lombardia nel medesimo periodo, per i quali si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.</p>
<b>Articolo 4</b>	<p><b>Assegnazione agevolata ai soci</b> Intervenendo sull'<a href="#">articolo 1</a>, L. 197/2022, viene posticipato al 30 novembre 2023, il termine per poter procedere: - all'assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci; - alla di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Conseguentemente, slitta sempre al 30 novembre il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, da effettuare in unica soluzione</p>
<b>Articolo 7</b>	<p><b>Tax credit energia e gas</b> Attenzione è stata anticipata al 16 novembre 2023, la data ultima per utilizzare, tramite compensazione o cessione, il credito di imposta, energia e gas, relativi al I e al II trimestre 2023</p>

## 3. NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORE: *REVERSE CHARGE* SOLO SE SI TRATTA DI APPALTO

Con alcune sentenze la Corte di Cassazione ha affermato che il noleggio di mezzi (escavatori, gru, etc.) compreso dell'operatore che aziona il mezzo stesso (definito "*nolo a caldo*"), prevede l'applicazione del *reverse charge* unicamente nel caso il rapporto sia un vero e proprio appalto; tale posizione, peraltro in linea con precedenti pronunce dell'Amministrazione Finanziaria, conferma quindi che i corrispettivi addebitati per il noleggio "*ad ore*" del mezzo, anche se corredato dal personale necessario per il suo funzionamento, devono essere fatturati con le modalità ordinarie, ossia con la rivalsa dell'Iva.

### **L'inversione contabile per i subappalti**

Quando ad una determinata operazione risulta applicabile l'inversione contabile (o *reverse charge*) l'Iva sull'operazione viene assolta con modalità differenti rispetto a quelle ordinarie previste nel comparto impositivo dell'imposta sul valore aggiunto; quando risulta applicabile tale meccanismo derogatorio, anziché addebitare in rivalsa l'imposta, il cedente/prestatore emettere una fattura senza indicazione dell'Iva dovuta sull'operazione, in quanto tale imposta deve essere assolta tramite integrazione del documento da parte del cessionario/committente.

Il cessionario/committente si renderà pertanto debitore dell'imposta e, qualora non esistano elementi che si pongano a limitazione, potrà detrarre l'imposta assolta.

Quindi nei fatti, non vi sono conseguenze economiche, ma si modifica soltanto il soggetto chiamato ad assolvere l'imposta.

Sono numerose nel nostro ordinamento le ipotesi nelle quali trova applicazione il *reverse charge*: tra queste una delle prime introdotte è quella del subappalto nel settore edile.

L'articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972 regolamenta l'inversione contabile per le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel settore dell'edilizia; questa disposizione trova applicazione quando non opera il *reverse charge* per le prestazioni di servizi "di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento", ai sensi della successiva lettera a-ter) all'articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972.

L'inversione contabile per il subappalto fa riferimento alle prestazioni rese nel settore edile; tale requisito risulta soddisfatto quando le prestazioni rese, tanto dall'appaltatore quanto dal subappaltatore, siano riconducibili alle categorie di attività elencate nella Sezione F ("Costruzioni") della Tabella Ateco 2007.

Non è determinante il fatto che il soggetto passivo sia identificato con un codice Ateco della Sezione F, essendo comunque necessario fare riferimento alla attività da questi effettivamente svolta.

### **Il "nolo e caldo"**

Nel noleggio di veicoli industriali e apparecchi meccanici, normalmente si è soliti distinguere le seguenti 2 tipologie:

- da una parte si considera il "nolo a freddo" o senza conducente, caratterizzato dal fatto che il soggetto che noleggia fornisce solo il macchinario;
- al contrario, nel "nolo a caldo" il noleggiante mette a disposizione dell'imprenditore, oltre al macchinario richiesto, anche un proprio operatore con una specifica competenza per il suo utilizzo.

In dottrina da tempo si era diffusa la convinzione per cui tutti i noleggi di macchinari, in via generale, fossero da escludere dall'inversione contabile, sia (ovviamente) per i noli a freddo, ma anche per i noli a caldo. Questi ultimi, infatti, sarebbero esclusi dal *reverse charge* nel momento in cui oggetto del contratto è, appunto, il noleggio del bene, mentre vi ricadono se è prevista l'assunzione di un'obbligazione di risultato, realizzandosi in tal caso, sostanzialmente, un subappalto. La distinzione tra l'una e l'altra tipologia contrattuale non può, invece, basarsi sulla prevalenza della manodopera

rispetto alla componente noleggio, ma occorre indagare quali sono state le specifiche pattuizioni tra le due parti.

Sul tema si era espressa nel 2007 anche Assonime (con le circolari n. 45 e n. 50), evidenziando come il “*nolo a caldo*” in linea generale configura una fattispecie contrattuale in cui prevalgono gli elementi propri del contratto di locazione (con esclusione dal meccanismo del *reverse charge*), ma al contempo, nel settore edile, possono sussistere ipotesi in cui sono poste in essere vere e proprie prestazioni di subappalto.

La questione è stata esaminata anche dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 11001 e n. 11003 del 26 aprile 2023, pronunciandosi circa la modalità con la quale l’imposta debba essere assolta nell’ambito di tale tipologia di contratto.

Secondo i giudici della Suprema Corte, le prestazioni di “*nolo a caldo*”, rese nei confronti di un appaltatore, non sono di regola equiparabili a un subappalto e, per questa ragione, scontano l’imposta secondo le modalità ordinarie. In particolare, hanno osservato che, sebbene il codice dei contratti pubblici allora vigente qualificasse come contratti di subappalto anche quelli di “*nolo a caldo*”, la medesima qualificazione assume rilevanza immediata nel solo ambito amministrativo. Infatti, l’articolo 118, D.Lgs. 163/2006, nel ricomprendere il “*nolo a caldo*” nel subappalto precisa come tale qualificazione valga ai soli “*fini del presente articolo*”.

Conseguentemente, sulla base di quanto detto, i giudici di legittimità hanno escluso che la disposizione richiamata possa assumere rilievo in materia tributaria e, di conseguenza, al “*nolo a caldo*” non è applicabile in *reverse charge*.

In particolare, aggiunge la Cassazione, questo perché nel caso di specie era stato rilevato come il prestatore del servizio di “*nolo a caldo*” sarebbe stato chiamato a eseguire un’opera senza autonomia organizzativa; pertanto, anche secondo la Cassazione, per la qualificazione dell’operazione sono centrali le pattuizioni contrattuali tra le 2 parti.

Sul tema della centralità dell’organizzazione del prestatore e quindi delle pattuizioni contrattuali, consta anche la risoluzione n. 205/E/2007 nella quale si afferma che i noli a caldo sono soggetti al meccanismo del “*reverse charge*” solo se il prestatore non è un “*mero esecutore*” materiale delle direttive impartite dal committente. Occorre, in altri termini, che la prestazione sia svolta secondo lo schema del contratto di subappalto in assenza di un vincolo di subordinazione, ossia con organizzazione in proprio del lavoro e con la conseguente assunzione dei relativi rischi.



In definitiva, se il corrispettivo pattuito è commisurato alle ore di utilizzo effettivo del mezzo con il manovratore, a prescindere dal risultato ottenuto, non è possibile affermare che l’accordo sia inquadrabile in un subappalto, con la conseguenza che il prestatore deve assoggettare a Iva la prestazione, senza applicare il sistema dell’inversione contabile.

#### **4. ZES UNICA DEL MEZZOGIORNO**

Il Governo, con il D.L. 124/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2023, ha proceduto a istituire e regolamentare una ZES (Zona Economica Speciale) unica per il Mezzogiorno d’Italia con decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2024.

### **Definizione**

La ZES è una zona delimitata del territorio dello Stato in cui l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte sia delle aziende già operative sia di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

### **Aree interessate**

In particolare, la ZES unica ricomprende i territori delle seguenti Regioni:

- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sicilia;
- Sardegna

### **Procedimento unico**

Viene previsto che i progetti inerenti alle attività economiche o all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, da parte di soggetti sia pubblici sia privati, salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di:

- autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche;
- opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti;
- investimenti di rilevanza strategica *ex* articolo 32, D.L. 115/2022 e articolo 13, D.L. 104/2023

non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica su istanza di parte.

L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

### **L'autorizzazione unica**

Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, devono presentare, allo sportello unico digitale, un'istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore.

Su richiesta delle Amministrazioni competenti, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, può essere richiesta documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. A tal fine può essere richiesta la sospensione del procedimento per un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.

Nel termine di 3 giorni dalla ricezione della documentazione, viene indetta la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis, L. 241/1990.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

### **Il credito d'imposta ZES unica**

Viene introdotto, per l'anno 2024, un contributo, in forma di credito di imposta.

### **Perimetro soggettivo**

Beneficiarie sono le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

- nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, § 3, lettera a), Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; e
- nelle zone assistite dell'Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, § 3, lettera c), Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Il credito non è riconosciuto:

1. ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;
2. alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014.

### **Investimenti agevolabili**

Gli investimenti agevolabili sono quelli che fanno parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, Regolamento (UE) 651/2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

### **Misura del credito**

Il credito è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Mef entro il 30 dicembre 2023.

Per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal Regolamento (UE) 1379/2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti sono concessi



nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Fermo restando il limite complessivo di spesa, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui sopra si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

### **Utilizzo del credito**

Con il Decreto con cui viene individuata la misura massima del credito, sono definite anche:

- modalità di accesso;
- criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto nelle quali è stato realizzato l'investimento, per almeno 5 anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza determina la revoca dei benefici concessi e goduti.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

## 5. INTERVENTI EDILIZI: PUBBLICATI CHIARIMENTI NEI CASI DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 27 del 7 settembre 2023, e in occasione dell'evento organizzato dalla stampa specializzata lo scorso 20 settembre 2023, ha fornito alcune risposte sui bonus edilizi.

Si riepilogano nella Tabella seguente i principali chiarimenti forniti.

Titolo	Chiarimenti
<b>Compensazione dei crediti nel modello F24</b>	L'articolo 2- <i>quater</i> D.L. 11/2023 chiarisce che la compensazione nel modello F24 dei crediti derivanti dall'applicazione dell'articolo 121 D.L. 34/2020 può avvenire per pagare debiti anche verso enti diversi dall'Agenzia Entrate. È quindi possibile, ad esempio, estinguere debiti previdenziali e contributivi
<b>Esercizio dell'opzione per Superbonus</b>	L'articolo 2 co. 2 D.L. 11/2023 prevede una deroga al divieto di opzione con riferimento agli interventi rientranti nel Superbonus per i quali al 16 febbraio 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>- risulti presentata la CILA nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;</li> <li>- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA nei casi di interventi effettuati dai condomini;</li> <li>- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici.</li> </ul>
<b>Esercizio dell'opzione per bonus "ordinari"</b>	L'articolo 2 co. 3 D.L. 11/2023 prevede una deroga al divieto di opzione per gli interventi non rientranti nel Superbonus per i quali al 16 febbraio 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;</li> <li>- siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante coi fornitori;</li> <li>- risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo nel caso di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, nel caso di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese che provvedano entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori alla alienazione o assegnazione dell'immobile e nel caso di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi dall'ultimazione dei lavori provvedano alla successiva rivendita.</li> </ul>
<b>Varianti degli interventi edilizi agevolati</b>	Per tutte le tipologie di interventi ammessi alle agevolazioni fiscali, nel caso in cui siano stati presentati progetti edilizi in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto, al fine di applicare le deroghe previste per optare per la



*Professionisti Associati*  
Prato

	<p>cessione del credito o lo sconto in fattura, rilevano esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- la data di presentazione dell'originaria Cila;</li><li>- la data di presentazione dell'originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire;</li><li>- la data della delibera di esecuzione dei lavori, in caso di interventi condominiali.</li></ul>
<b>Soggetti ancora ammessi all'esercizio delle opzioni</b>	<p>L'articolo 2 co. 3-<i>bis</i> D.L. 11/2023 prevede una deroga di tipo soggettivo al divieto di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-gli istituti autonomi case popolari ed enti aventi le stesse finalità sociali;</li><li>-le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;</li><li>-le Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale.</li></ul> <p>Nel caso di interventi in cui il beneficiario della detrazione è uno dei soggetti evidenziati, è possibile continuare ad esercitare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura sia con riferimento al <i>superbonus</i> sia con riferimento ai <i>bonus</i> diversi dal <i>superbonus</i>.</p> <p>È inoltre ancora possibile esercitare le opzioni per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici o dagli eventi meteorologici, in presenza di determinate fattispecie (vedasi articolo 119, comma 8-<i>ter</i>, D.L. 34/2020)</p>
<b>Remissione in bonis</b>	<p>I contribuenti possono avvalersi dell'istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2 co. 1 D.L. 16/2012 in due casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il contribuente non abbia presentato tempestivamente l'asseverazione di efficacia degli interventi (art.3 co.3 D.M. 58/2017), necessaria per fruire dell'agevolazione prevista nei casi di interventi volti alla riduzione del rischio sismico;</li><li>- il contratto di cessione del credito di imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 ed il cessionario del credito di imposta rientri tra i soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, assicurazioni).</li></ul> <p>Viene, inoltre, chiarito che il contribuente dovrà versare una sanzione di euro 250 per ciascuna comunicazione telematica di cessione del credito non effettuata entro il 31 marzo 2023 ed effettuata entro il 30 novembre 2023 fruendo della remissione <i>in bonis</i>.</p>
<b>Fattura con sconto integrale</b>	<p>In caso di fattura emessa con sconto "<i>integrale</i>", in presenza dei requisiti oggettivi per la fruizione integrale della detrazione sulla fattura oggetto di sconto, in assenza di pagamento effettuato dal cliente, la spesa si considera sostenuta alla data di emissione della fattura. La fattura con sconto "<i>integrale</i>" si considera emessa alla data di trasmissione all'SdI.</p> <p>Nel caso, invece, di sconto in fattura "<i>parziale</i>" la spesa si considera sostenuta</p>

	alla data di esecuzione del bonifico parlante dell'importo non oggetto di sconto, e non alla data di trasmissione della fattura all'SdI.
--	--

## 6. LETTERE DI **COMPLIANCE** AI CONTRIBUENTI FORFETTARI PER QUADRO RS MODELLO REDDITI 2022



Con provvedimento n. 325507/2023 l'Agenzia delle entrate, in attuazione delle disposizioni previste nella L. 190/2014, dispone l'invio di una comunicazione ai contribuenti che si sono avvalsi del regime forfettario per l'anno 2021, e che nel modello Redditi 2022 non hanno riportato nel quadro RS le informazioni richieste nei righe da 375 a 381.

Come si legge nel punto 1 del citato provvedimento l'Agenzia delle entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022, presentato per il periodo d'imposta 2021, dai soggetti che in tale periodo d'imposta hanno adottato il regime forfettario, per verificare l'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti per tali soggetti.

### Informazioni obbligatorie

Nel quadro RS del modello Redditi PF i contribuenti che adottano il regime forfettario devono compilare il prospetto di cui ai righe da RS371 a RS381, contenente alcune informazioni relative all'attività svolta.

Più nel dettaglio, nei righe RS372, RS372 e RS373 sono richiesti i dati dei percettori di redditi, ed i relativi importi, per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta, non essendo i contribuenti forfettari sostituiti d'imposta. Sono inoltre richieste informazioni distinte per imprese e professionisti, e in particolare:

- gli esercenti attività d'impresa devono compilare i righe da RS375 a RS378 indicando rispettivamente:
- il numero complessivo dei mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività;
- l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci (o i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi);
- i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi (locazione, noleggio e affitto);
- l'ammontare complessivo delle spese sostenute per l'acquisto di carburante per autotrazione;
- gli esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare nel rigo RS381 i consumi (servizi telefonici, consumi di energia elettrica e i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati per la trazione di autoveicoli).



I contribuenti forfettari non determinano il reddito analiticamente, bensì applicando una percentuale di redditività ai componenti positivi di reddito. Pertanto, i dati richiesti devono essere prelevati da documenti extracontabili che non sempre sono di immediata disponibilità.

### Modalità informative e di regolarizzazione

Nel punto 2 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate è previsto che la comunicazione inviata ai contribuenti forfettari che non hanno compilato il prospetto informativo è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del “cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”. Nel successivo punto 3 del provvedimento è prevista la possibilità per il contribuente di segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Il punto 5 del provvedimento si occupa delle modalità con cui il contribuente può regolarizzare la mancata (o errata) compilazione degli elementi informativi previsti nel quadro RS. In particolare, è necessario presentare una dichiarazione integrativa (con le informazioni in questione), potendosi avvalere del ravvedimento operoso e pagando la sanzione ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione.

### Attenzione

Con il recente “Decreto Proroghe” (D.L. 132/2023) è stato previsto il differimento al 30 novembre 2024 del termine per l’invio dei dati informativi nel quadro RS del modello Redditi. Pertanto, il contribuente potrà attendere sino alla predetta data per sanare l’irregolarità. È bene osservare che il differimento del termine è di fatto una “rimessione in termini” in quanto il contribuente potrà inviare i dati del quadro RS (con una dichiarazione integrativa) senza pagamento di alcuna sanzione.

## 7. IN SCADENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2023 E DELLE RELATIVE RITENUTE

Il modello 770/2023 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate:

- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022;
- i relativi versamenti;
- le eventuali compensazioni effettuate;
- il riepilogo dei crediti;
- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.


La presentazione del modello deve avvenire entro il 31 ottobre 2023. Tale data rappresenta anche il limite massimo per “ravvedere” il mancato versamento delle ritenute e non incorrere nel reato di omesso versamento delle stesse.



Si ricorda che le CU 2023 che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 770/2023 e quindi entro il prossimo 31 ottobre.

### Reato di omesso versamento delle ritenute

Normativamente (articolo 7, D.Lgs.158/2015) il reato di omesso versamento di ritenute si configura nel caso in cui l’importo dovuto e non versato superi 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.



## Professionisti Associati Prato

La pena per chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta le ritenute dovute **sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti**, è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Dalla lettura normativa si evidenzia che il reato si intende commesso qualora, non solo non si sia proceduto a versare le somme dovute a titolo di ritenute ma le stesse siano state al contempo dichiarate nel modello 770 o nelle certificazioni dei redditi.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175/2022, ha affermato l'illegittimità costituzionale sia dell'articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 nella parte in cui ha inserito le parole "*dovute sulla base della stessa dichiarazione o*", sia dell'articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (c.d. modello 770).

Ne deriva che non costituisce più reato l'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d'imposta c.d. modello 770 purché non risulti provato il rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti.

Tuttavia, nel caso in cui le certificazioni siano state rilasciate resta, per il sostituto, la commissione del reato qualora l'ammontare delle ritenute certificate e non versate superi la soglia dei 150.000 euro.



Si ritiene quindi che con il 31 ottobre ciascun sostituto debba riesaminare la propria posizione e provvedere nel caso al versamento delle ritenute omesse.

### Modello 770 e ravvedimento operoso

La mancata presentazione del modello 770 può essere sanata attraverso la presentazione e il pagamento di opportune sanzioni, in particolare secondo il D.Lgs. 471/1997, alla mancata presentazione del modello si applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento la sanzione si riduce e diviene pari al 60% - 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.

## 8. VERSAMENTO ROTTAMAZIONE-QUATER ENTRO IL 31 OTTOBRE 2023

Come già descritto in precedenti circolari (Cd Rottamazione), la legge di bilancio 2023 ha riproposto una conveniente possibilità di rottamare le iscrizioni a ruolo intervenute fino a giugno 2022. Le istanze di rottamazione potevano essere presentate entro lo scorso 30 giugno 2023.



I contribuenti che hanno presentato le istanze, hanno ricevuto entro il 30 settembre 2023 l'indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.

Nella comunicazione ricevuta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione è indicata la scadenza del 31 ottobre 2023 per il versamento:

- della prima delle rate, laddove richieste; ovvero
- degli importi complessivi "*rottamati*".

I versamenti dovranno avvenire:

- in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero
- in un numero massimo di **18 rate** consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di **omesso** ovvero **insufficiente o tardivo versamento**, superiore a 5 giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.



Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'Allegato 1, D.L. 61/2023 (Decreto Alluvione) l'Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2023 e la scadenza di versamento dell'unica o della prima rata è fissato al 31 gennaio 2024.

## 9. MONITORAGGIO OBBLIGATORIO PER LA TEMPESTIVA RILEVAZIONE DELLO STATO DI CRISI

Le imprese sono tenute a rilevare tempestivamente il proprio stato di crisi per ridurre al minimo i danni procurabili ai creditori e al mercato (con conseguente responsabilità dell'imprenditore individuale o degli amministratori in caso di impresa societaria, in caso di inadempimento a tale obbligo).

Di seguito si fornisce un semplicissimo test la cui compilazione mensile costituisce il minimo presidio che anche le imprese di più piccola e semplice consistenza devono porre in essere.

SI INVITANO PERTANTO TUTTE LE IMPRESE CLIENTI A COMPILARE IL TEST CHE INSERIREMO IN TUTTE LE PROSSIME CIRCOLARI MENSILI E A CONTATTARE IMMEDIATAMENTE LO STUDIO IN CASO DI ESITO "ALARM"

Ambito applicativo	Definizione test	Importi	Alarm
Tutte le imprese	$\frac{\text{debiti scaduti da 30 gg vs dipendenti}}{\text{importo mensile delle retribuzioni dovute}}$ in caso di risultato > 0,5 fleggare la casella "alarm"		
Tutte le imprese	$\frac{\text{debiti scaduti da 90 gg vs fornitori}}{\text{Totale debiti vs fornitori}}$ in caso di risultato > 0,5 fleggare la casella "alarm"		
Tutte le imprese	$\frac{\text{debiti finanziari o extrafido scaduti da 60 gg}}{\text{Totale debiti vs banche e finanziarie}}$ in caso di risultato > 0,05 fleggare la casella "alarm"		





*Professionisti Associati*  
Prato

Tutte le imprese	Se Debiti vs INAIL scaduti da 90 gg > € 5.000 fleggare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	Se Debiti IVA scaduti da 90 gg > € 20.000 fleggare la casella “alarm”		
Tutte le imprese	$\frac{€ 20.000 > \text{Debiti IVA scaduti da 90 gg} > € 5.000}{\text{Volume d'affari dell'anno precedente}}$ in caso di risultato > 0,1 fleggare la casella “alarm”		
Imprese con dipendenti	Se Debiti contributivi scaduti da 90 gg > € 15.000 fleggare la casella “alarm”		
	$\frac{\text{Debiti contributivi scaduti da 90 gg} < € 15.000}{\text{Totale contributi dovuti per l'anno precedente}}$ in caso di risultato > 0,3 fleggare la casella “alarm”		
Imprese senza dipendenti	Se Debiti contributivi scaduti da 90 gg > € 5.000 fleggare la casella “alarm”		
Imprese individuali	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg > € 100.000 fleggare la casella “alarm”		
Società di persone	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg > € 200.000 fleggare la casella “alarm”		
Società di capitali	Se Debiti a ruolo (AER) scaduti da 90 gg > € 500.000 fleggare la casella “alarm”		

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**